

Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 Novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

NOVITA'.

- *Le disposizioni sull'arresto in flagranza differita e quelle concernenti l'applicazione anche al di fuori dei limiti di pena previsti dal c.p.p. delle misure coercitive al presunto autore (tutte all'art. 8 L. n. 401/89), nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, hanno efficacia a decorrere dal 13 Novembre 2010 fino al 30 Giugno 2013.*
- *A garanzia della sicurezza, fruibilità ed accessibilità degli impianti sportivi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 Euro alle società sportive che impieghino personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al D.L. n. 8/07.*
- *Al personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi possono essere affidati, in aggiunta a quelli originari, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.*
- *Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto, da adottare entro 45 dalla data di entrata in vigore del presente pacchetto sicurezza, definisce i servizi ausiliari dell'attività di polizia di cui sopra e le condizioni e le modalità per il loro espletamento.*
- *Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 (violenza o minaccia ad un p.u.) e 337 (resistenza ad un p.u.) del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Le pene in questi casi sono aumentate nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.*
- *Chiunque cagiona lesioni personali gravi o gravissime nei confronti del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nell'espletamento delle proprie mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, è punito per le lesioni gravi con la reclusione da quattro a dieci anni ed è punito per le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.*
- *A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà civile.*

- *I beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ora possono essere anche mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'Interno, utilizzati per finalità economiche dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione di essi. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata richiede al Ministero dell'Interno, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui sopra, per le finalità indicate.*
- *L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ora provvede anche all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle Regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*
- *L'Agenzia ora può disporre l'estromissione di singoli beni immobili di un'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. Ciò fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.*
- *Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato. Tali rapporti di lavoro non possono avere durata superiore al 31 Dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di Euro per l'anno 2011 e 4 milioni di Euro per l'anno 2012.*
- *Qualora siano trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, al patrimonio del Comune ove l'immobile è sito, si avvia una specifica procedura per la loro utilizzazione o, anche, assegnazione a terzi per scopi esclusivamente sociali. Se entro 1 anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. In ogni caso, alla scadenza di sei mesi, il Sindaco invia al Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata una relazione sullo stato della procedura de quo.*
- *I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, mantenuti al patrimonio dello Stato ed utilizzati per finalità economiche dall'Agenzia nazionale, affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia stessa.*
- *Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale (Art. 3 D.L. n. 83/02) è integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia tra quelli già collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.*
- *Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite ed al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente, per rafforzare*

l'attività del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP).

- *Le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 della medesima Legge n. 136 del 2010. Tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dalla legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni.*

- *Inserite nel decreto in commento norme di interpretazione autentica relative all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, esplicitato cosa s'intende per «filiera delle imprese», «anche in via non esclusiva», «eseguiti anche con strumenti diversi» e «possono essere utilizzati sistemi diversi».*

- *Introdotte modifiche agli artt. 3 e 6 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.*

Per cui, gli stessi ora sono del seguente tenore:

Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

*1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del **bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.***

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

*3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a **1.500 euro**, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. **L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.***

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al

comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove

obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. abrogato

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 6 (Sanzioni).

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o

del CIG di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

5-bis. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.

- *Modificato l'art. 54 D.Lgs.vo n. 267/00. In esso vengono delineate le funzioni del Sindaco in materia di polizia giudiziaria, ordine e sicurezza pubblica a livello locale (es. l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana). Adesso viene previsto che, al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai Sindaci, il Prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al citato articolo, il Prefetto può, altresì, disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.*

- *Modificato l'art. 20 della L. n. 689/81, in tema di sanzioni accessorie in caso di violazioni amministrative. Secondo il nuovo disposto in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.*

- *Viene, infine, previsto che per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonché per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i Prefetti, i Viceprefetti ed i Viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3% della dotazione organica, con decreto del Ministro dell'interno possono essere collocati in posizione di disponibilità per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno.*